



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione

Sezione Banche dati e Analisi documentale

**Allegato art. 54
Statuto Regionale**

Commissioni di inchiesta

TESTI A FRONTE

Regione Umbria – Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e organizzazione

Dirigente Simonetta Silvestri

a cura di Laura Arcamone

Sezione Banche dati e Analisi documentale

Maggio 2018

Stampa: Centro Stampa Xerox – XGS, presso Assemblea legislativa Regione Umbria

Regioni	Statuti	Regolamenti Interni
Abruzzo	<p>Statuto reg. 28 dicembre, 2006 - Statuto della Regione Abruzzo. s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p style="text-align: center;">Le Commissioni d'inchiesta</p> <p>1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti, dispone l'istituzione di Commissioni d'inchiesta su materie che interessano la Regione.</p> <p>2. La deliberazione istitutiva della Commissione d'inchiesta determina l'oggetto e il termine entro il quale la Commissione conclude i lavori, che non può eccedere la durata di sei mesi dall'istituzione.</p> <p>3. La Commissione è composta in proporzione alla consistenza dei Gruppi e ottiene dai responsabili degli uffici della Regione, senza che sia opponibile ad essa il segreto d'ufficio, tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.</p> <p>4. Le Commissioni d'inchiesta non possono essere più di due e sono presiedute da un Consigliere tra quelli indicati dai gruppi di opposizione.</p>	<p>Delib. Consiglio regionale 12 ottobre 2010, n. 56/2 - Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 146</p> <p style="text-align: center;">Commissioni d'inchiesta</p> <p>1. Il Consiglio delibera l'istituzione di Commissioni d'inchiesta su questioni relative a materie di interesse regionale.</p> <p>2. La proposta di istituzione, redatta in articoli e corredata da relazione, è presentata da almeno un quarto dei componenti del Consiglio.</p> <p>3. Le Commissioni d'inchiesta non possono essere contemporaneamente in numero superiore a due.</p> <p>4. La deliberazione istitutiva della Commissione stabilisce l'oggetto dell'inchiesta, il termine entro il quale la Commissione conclude i lavori, il numero dei componenti della Commissione. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione.</p> <p>5. La composizione della Commissione d'inchiesta è proporzionata alla consistenza dei Gruppi, secondo le disposizioni stabilite per le Commissioni permanenti, e la sua durata non può eccedere quella stabilita dallo Statuto.</p> <p>6. Le Commissioni d'inchiesta sono presiedute da un consigliere tra quelli indicati dall'opposizione. La Commissione è nominata dal Presidente, con le stesse modalità previste per le Commissioni permanenti. Il consigliere che immotivatamente non partecipi a tre sedute consecutive cessa di far parte della Commissione ed è sostituito dal Presidente della Commissione, su indicazione del gruppo cui lo stesso appartiene.</p> <p>7. Nello svolgimento dell'inchiesta, la Commissione può richiedere agli Uffici della Regione, nonché agli Enti ed Istituti da essa dipendenti ed alle società partecipate dalla Regione, tutte le informazioni utili all'espletamento dell'inchiesta, senza che ad essa sia opponibile il segreto d'ufficio, e può altresì convocare persone che possano fornire informazioni utili al completamento dell'inchiesta.</p> <p>8. A conclusione delle sue indagini, la Commissione presenta una relazione sugli esiti dell'inchiesta. Per la discussione della relazione, è convocata una seduta di Consiglio che si svolge con le modalità di cui all'art. 38; al termine della discussione, il Consiglio prende atto degli esiti dell'inchiesta.</p>

<p>Basilicata</p>	<p>L.R.Stat. 17 novembre 2016, n. 1 - Statuto della Regione Basilicata. s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 31</p> <p style="text-align: center;">Le Commissioni d'inchiesta.</p> <p>1. Per materie d'interesse regionale il Consiglio può disporre l'istituzione di Commissioni d'inchiesta.</p> <p>2. La richiesta motivata di istituire una Commissione d'inchiesta è sottoscritta da almeno cinque componenti del Consiglio ed è presentata secondo le disposizioni del Regolamento.</p> <p>3. L'atto istitutivo della Commissione d'inchiesta determina l'oggetto e il termine entro il quale la Commissione conclude i lavori. Il termine non può eccedere la scadenza della legislatura.</p> <p>4. La Commissione è composta in modo proporzionale sulla base della consistenza dei Gruppi consiliari. Le Commissioni d'inchiesta sono regolate, in quanto applicabili, dalle disposizioni sulle Commissioni permanenti.</p> <p>5. Al termine dell'inchiesta, la Commissione redige una relazione conclusiva, approvata a maggioranza semplice, che è presentata al Consiglio.</p> <p>6. Sulla relazione finale, il Consiglio regionale delibera entro sessanta giorni dalla chiusura dei lavori della Commissione.</p>	<p>Delib. Consiglio regionale 22 Dicembre 1999, n. 1273 - Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 44</p> <p style="text-align: center;">Commissioni di inchiesta</p> <p>1. Il Consiglio Regionale delibera l'istituzione di Commissioni di Inchiesta sull'attività amministrativa della Regione e degli enti ed aziende da essa dipendenti, determinandone l'oggetto, i limiti ed i tempi, nonché il numero dei componenti.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio Regionale, sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea, nomina, su indicazione dei Gruppi, i componenti della Commissione di inchiesta, dandone notizia alla Giunta e a tutti i consiglieri .</p> <p>3. Nella sua prima riunione la Commissione elegge un Presidente, un Vice Presidente ed un commissario segretario. Alla stessa è assegnato un segretario con funzioni di direzione amministrativa e di assistenza giuridica.</p> <p>4. La Commissione, nello svolgimento delle sue funzioni, può:</p> <p>a) chiedere all'Amministrazione regionale, agli enti ed aziende da questa dipendenti informazioni, notizie e documenti da acquisire alla sua istruttoria;</p> <p>b) convocare e sentire funzionari e dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti ed aziende da questa dipendenti;</p> <p>c) invitare chiunque altro a fornire informazioni e notizie utili all'inchiesta.</p> <p>5. Alla Commissione non è opponibile, da parte dei dipendenti regionali e degli enti ed aziende da essa dipendenti, il segreto d'ufficio.</p> <p>6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.</p> <p>7. I commissari, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabori con essa sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le dichiarazioni, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.</p> <p>8. Al termine dell'inchiesta la Commissione redige una relazione conclusiva, approvata a maggioranza semplice, la quale è presentata al Consiglio.</p> <p>9. In caso di divergenza sui risultati dell'inchiesta, è data facoltà alle minoranze di presentare proprie relazioni al Consiglio. 10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al presente capo.</p>
--------------------------	--	--

<p>Calabria</p>	<p>L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 - Statuto della Regione Calabria s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 32 Commissioni d'inchiesta.</p> <p>1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende sottoposti a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.</p> <p>2. La presidenza delle Commissioni istituite ai sensi del comma 1 compete ad un Consigliere appartenente alle opposizioni.</p> <p>3. Le Commissioni d'inchiesta sono costituite dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, in proporzione alla loro composizione numerica.</p> <p>4. Le modalità di funzionamento sono disciplinate con il Regolamento interno del Consiglio.</p> <p>5. Quando non sia altrimenti previsto, alle Commissioni d'inchiesta si applicano le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal regolamento interno del Consiglio per le Commissioni permanenti.</p>	<p>Delib. Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5 - Regolamento interno del Consiglio regionale s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 35 (Commissioni d'inchiesta)</p> <p>1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti o sottoposte a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.</p> <p>2. Il Presidente delle Commissioni d'inchiesta è eletto dal Consiglio regionale tra i Consiglieri delle opposizioni con voto limitato ad un solo nome. Per l'elezione del Vicepresidente e del Segretario si procede con voto limitato ad un solo nome; risultano eletti Vicepresidente e Segretario i consiglieri regionali che hanno riportato il maggior numero di voti.</p> <p>3. Il Consiglio stabilisce il numero dei componenti rispettando la proporzione di cui al primo comma dell'articolo 29.</p> <p>4. In quanto compatibili, alle Commissioni d'inchiesta si applicano le norme regolamentari relative alle Commissioni permanenti.</p>
		<p style="text-align: center;">Articolo 102 (Votazioni)</p> <p>1. Salvo quanto previsto dal comma successivo, tutte le votazioni hanno luogo con voto palese.</p> <p>2. Si vota a scrutinio segreto per conferire o revocare incarichi e, comunque, sulle questioni concernenti persone. Sono altresì effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne venga fatta richiesta da dieci consiglieri, le votazioni sull'istituzione delle commissioni d'inchiesta e le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento.</p> <p>3. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano e per votazione nominale.</p> <p>4. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne palline di diverso colore, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.</p>
		<p style="text-align: center;">Articolo 116 (Commissioni consiliari di inchiesta)</p> <p>1. Le Commissioni d'inchiesta, istituite ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto e disciplinate dall'articolo 35 del presente Regolamento, hanno facoltà di convocare e di interrogare funzionari e dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti e aziende da questa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere. Possono altresì invitare chiunque altro a fornire informazioni e notizie utili all'inchiesta. Nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli enti ed aziende da questa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, si avvalgono dei poteri ispettivi e di acquisizione di documenti alla sua istruttoria.</p>

		<p>2. La deliberazione istitutiva della Commissione d'inchiesta deve prevedere il termine entro il quale la stessa deve concludersi, che può essere prorogato, su richiesta della stessa Commissione, per un tempo non superiore a quello assegnato con la deliberazione costitutiva.</p> <p>3. Ove la relazione conclusiva per il Consiglio non sia condivisa all'unanimità, ciascun Consigliere dissenziente può presentare una propria relazione.</p> <p>4. Il Consiglio regionale discute le relazioni conclusive delle Commissioni d'inchiesta entro il termine di trenta giorni dal loro deposito.</p>
<p>Emilia-Romagna</p>	<p>L.R. 31 marzo 2005, n. 13 - Statuto della Regione Emilia-Romagna s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 28</p> <p style="text-align: center;">Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa.</p> <p>7. L'Assemblea esercita il potere d'inchiesta e d'indagine, anche tramite apposite Commissioni.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Art. 31</p> <p style="text-align: center;">Principi del regolamento interno.</p> <p>1. Il regolamento interno, riguardante l'organizzazione istituzionale dell'Assemblea legislativa, la sua attività e le relative procedure, persegue l'obiettivo di rafforzare e valorizzare sia la funzione legislativa e di controllo, sia i ruoli della maggioranza e delle opposizioni. I principi fondamentali del regolamento sono:</p> <p>k) la definizione dei poteri delle Commissioni d'inchiesta, in modo da assicurare l'efficacia dei loro lavori.</p>	<p>Delib. Assemblea Legislativa, 28 novembre 2007, n. 143 - Regolamento Interno dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 60</p> <p style="text-align: center;">Commissioni assembleari d'inchiesta</p> <p>1. L'Assemblea con deliberazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, istituisce commissioni d'inchiesta, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 40, comma 1, dello statuto, determinando la durata e i poteri della commissione in modo da assicurare l'efficacia dei suoi lavori, l'oggetto ed i limiti dell'inchiesta, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo assembleare.</p> <p>2. La richiesta di istituzione della commissione d'inchiesta può essere formulata da ciascun consigliere regionale ed è presentata all'Ufficio di presidenza e inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea.</p> <p>3. Per la designazione dei componenti della commissione d'inchiesta e per la determinazione dei voti spettanti a ciascuno si applica l'articolo 7.</p> <p>4. Al termine dei suoi lavori la commissione d'inchiesta presenta la relazione finale all'Assemblea. La relazione può contenere la proposta di una mozione di censura prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera h), dello statuto. Per quanto attiene ai dirigenti la proposta di censura è inoltrata al relativo direttore generale per le determinazioni di competenza. Per quanto attiene ai direttori generali la proposta di censura è inoltrata alla Giunta o all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea secondo le rispettive competenze. Per quanto attiene ai componenti della Giunta e al sottosegretario la proposta di censura è inoltrata all'Assemblea per le determinazioni di cui all'articolo 111.</p> <p>5. Nella sua prima riunione la commissione d'inchiesta nomina, con il voto favorevole di tanti commissari che rappresentano i due terzi dei consiglieri assegnati all'Assemblea, un Presidente e due vicepresidenti. Se dopo due votazioni non si raggiunge il quorum, la votazione riprende nella seduta successiva. Se anche in quella seduta dopo</p>

		<p>due votazioni non si raggiunge il quorum, alla terza votazione è sufficiente il voto dei commissari che rappresentano la maggioranza dei consiglieri assegnati all'Assemblea.</p> <p>6. Le commissioni d'inchiesta assommano tutti i poteri ispettivi e di controllo previsti dallo statuto, dal regolamento e dalle leggi regionali.</p> <p>7. Spettano in ogni caso alla commissione d'inchiesta i poteri di cui all'articolo 39, commi da 1 a 12. Alla commissione non è opponibile, da parte dei collaboratori regionali, il segreto d'ufficio.</p> <p>8. Per lo svolgimento dell'attività delle commissioni d'inchiesta valgono, in quanto applicabili, le norme relative allo svolgimento dell'attività delle commissioni permanenti.</p> <p>9. Le commissioni d'inchiesta riferiscono del loro operato esclusivamente all'Ufficio di presidenza e all'Assemblea.</p>
<p>Lazio</p>	<p>Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 - “Nuovo Statuto della regione Lazio s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 35 (Commissioni speciali e d’inchiesta)</p> <p>1. Il Consiglio regionale per istituire commissioni speciali, la cui durata non per superare quella della legislatura, per l’effettuazione di studi, indagini conoscitive o per approfondimenti di particolari temi.</p> <p>2. Con legge possono essere istituite commissioni d’inchiesta sull’operato della Giunta regionale, sull’attività di enti pubblici dipendenti ed agenzie regionali e, in generale, su fenomeni e situazioni anche estranei all’amministrazione della Regione, di rilevante interesse per la comunità regionale.</p> <p>3. Le commissioni d’inchiesta sono presiedute da un consigliere regionale e sono costituite in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.</p> <p>4. La legge regionale istitutiva disciplina l’oggetto, la composizione e la durata della commissione d’inchiesta.</p>	<p>Delib.C.R. 4 luglio 2001, n. 62 - Modifiche alla Delib.C.R. 16 maggio 1973, n. 198 concernente Regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato. s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 107 Costituzione e funzionamento.</p> <p>1. Le Commissioni consiliari speciali per svolgere inchieste sull'operato della Giunta regionale sono costituite con legge regionale. La Commissione consiliare è eletta dall'Aula nel rispetto della rappresentanza proporzionale complessiva dei gruppi consiliari sul totale dei membri della Commissione consiliare. L'Aula può delegare la nomina al proprio Presidente, il quale provvede su indicazione dei gruppi consiliari e con rispetto della loro rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei membri della Commissione consiliare. Di quest'ultima non possono far parte i membri della Giunta regionale sui cui operato verte l'inchiesta.</p> <p>2. La legge regionale stabilisce un termine entro il quale la Commissione consiliare di cui al comma 1 deve riferire all'Aula.</p> <p>3. Le sedute della Commissione consiliare di cui al comma 1 sono pubbliche, salvo diversa disposizione della legge che l'ha istituita.</p> <p>4. La Commissione consiliare di cui al comma 1 ha facoltà di convocare e di interrogare funzionari dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti ed aziende da questa dipendenti.</p> <p>5. La Commissione consiliare di cui al comma 1 può, altresì, invitare chiunque altro a fornire informazioni e notizie utili all'inchiesta.</p> <p>6. Nei confronti dell'amministrazione regionale e degli enti ed aziende da questa dipendenti la Commissione consiliare di cui al comma 1 si avvale dei poteri ispettivi.</p> <p>7. La Commissione consiliare di cui al comma 1</p>

		<p>può richiedere all'amministrazione regionale, agli enti ed aziende da questa dipendenti, alle amministrazioni provinciali e comunali della regione informazioni e notizie e documenti da acquisire alla sua istruttoria.</p> <p>8. Ciascun consigliere può presentare una mozione sulle conclusioni dell'inchiesta.</p>
<p>Liguria</p>	<p>Legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 - (Statuto della Regione Liguria) s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 26 (Commissioni consiliari)</p> <p>1. Nell'ambito dell'Assemblea Legislativa sono istituite Commissioni permanenti per il preventivo esame di tutti i progetti di legge e degli altri provvedimenti di competenza dell'Assemblea Legislativa. Le Commissioni permanenti esprimono, altresì, i pareri loro attribuiti dalle leggi e dai regolamenti.</p> <p>2. Possono essere istituite Commissioni speciali con funzioni di inchiesta e di studio.</p> <p>3. Le Commissioni d'inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare e con provvedimento del Presidente Assemblea Legislativa, secondo le modalità e i termini stabiliti nel Regolamento Interno, quando ne faccia richiesta almeno il quaranta per cento dei Consiglieri regionali. Tali Commissioni sono presiedute da un Consigliere proponente.</p> <p>4. Gli esiti delle attività delle Commissioni speciali di cui al comma 2, predefinite nella durata e nell'oggetto e riguardanti materie di diretto interesse regionale, vengono esposti all'Assemblea Legislativa con apposita relazione.</p> <p>5. Le Commissioni, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi della collaborazione di esperti e commissionare studi e ricerche.</p> <p>6. Le Commissioni, tramite i loro Presidenti, nelle materie di competenza, hanno diritto di audire persone e di ottenere dalla Giunta e dagli enti o aziende dipendenti, partecipati o vigilati, notizie, informazioni, dati, atti, documenti ritenuti necessari per lo svolgimento della propria attività, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.</p> <p>7. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.</p>	<p>Delib. Assemblea legislativa 9 giugno 2006, n. 18 - Regolamento Interno del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p> <p style="text-align: center;">Articolo 28 (Commissioni speciali con funzione di inchiesta)</p> <p>1. L'istituzione di una Commissione di inchiesta è deliberata dal Consiglio regionale a seguito della presentazione di una proposta da parte dei Consiglieri, contenente l'oggetto dell'inchiesta, che deve riguardare materia di diretto interesse regionale, la durata della Commissione e la sua composizione per quanto riguarda sia il numero sia la rappresentanza dei Consiglieri.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, dello Statuto possono, altresì, essere istituite Commissioni speciali con funzioni di inchiesta, senza voto consiliare, qualora ne faccia richiesta almeno il quaranta per cento dei Consiglieri regionali. La richiesta scritta, rivolta al Presidente del Consiglio, deve contenere gli elementi di cui al comma 1.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio, accertata l'esistenza dei presupposti per l'istituzione della Commissione, provvede con proprio decreto nel quale indica, sentiti i proponenti, il nominativo del Presidente scegliendolo tra i Consiglieri proponenti delle opposizioni.</p> <p>4. Nella seduta di insediamento la Commissione procede all'elezione del Vice Presidente.</p> <p>5. Non può essere attiva nello stesso periodo più di una Commissione d'inchiesta istituita senza voto consiliare.</p> <p>6. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione può acquisire documenti dagli uffici della Regione, dagli enti o aziende dipendenti, partecipati o vigilati, nonché richiedere ed ottenere informazioni senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio e invitare qualsiasi persona in grado di fornire informazioni utili all'inchiesta. Il Presidente del Consiglio intraprende le azioni eventualmente necessarie all'effettiva acquisizione da parte della Commissione degli atti richiesti.</p> <p>7. Gli esiti dell'attività della Commissione speciale sono esposti al Consiglio con apposita relazione.</p>

<p>Lombardia</p>	<p>Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1 - Statuto d'autonomia della Lombardia s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 19 (Commissioni d'inchiesta)</p> <p>1. Possono essere istituite commissioni d'inchiesta su materie di interesse regionale.</p> <p>2. Le commissioni d'inchiesta sono istituite dall'Ufficio di presidenza su richiesta motivata di un terzo dei componenti del Consiglio regionale.</p> <p>3. La presidenza delle commissioni d'inchiesta spetta a un consigliere di minoranza eletto a maggioranza assoluta dei componenti delle commissioni.</p>	<p>Delib.C.R. 9 giugno 2009, n. VIII/840 - Regolamento generale del Consiglio regionale. s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 26 Composizione delle commissioni.</p> <p>4. Ogni consigliere regionale fa parte di almeno una commissione o di altro organo del Consiglio e può partecipare, con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto, ai lavori delle altre commissioni, escluse le commissioni d'inchiesta e quelle istituite a norma dell'articolo 42, comma 7, nonché le commissioni d'indagine di cui all'articolo 71. Non può far parte dell'Ufficio di presidenza di più commissioni permanenti.</p>
		<p style="text-align: center;">Articolo 27 Sostituzioni.</p> <p>4. Il consigliere che non possa intervenire a una seduta della propria commissione può farsi sostituire da un altro consigliere del suo gruppo; della sostituzione è data comunicazione scritta, prima dell'inizio della seduta, dal consigliere sostituito o dal presidente del gruppo di appartenenza al presidente della commissione, che ne informa gli altri componenti all'inizio della seduta.</p> <p>5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica alle commissioni d'inchiesta, a quelle istituite a norma dell'articolo 42, comma 7, alle commissioni d'indagine di cui all'articolo 71, alla Giunta delle elezioni, alla Giunta per il regolamento e al Comitato paritetico di controllo e valutazione.</p>
		<p style="text-align: center;">Articolo 52 Commissioni d'inchiesta.</p> <p>1. La richiesta di istituzione di una commissione d'inchiesta, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio regionale, è presentata all'Ufficio di presidenza del Consiglio.</p> <p>2. La richiesta deve essere motivata e deve indicare la materia di interesse regionale, l'oggetto specifico e le finalità.</p> <p>3. L'Ufficio di presidenza, entro quindici giorni, verificati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, delibera l'istituzione della commissione; la deliberazione istitutiva ne stabilisce la composizione numerica, l'oggetto, le finalità, la durata, nonché le risorse umane e strumentali assegnate. La composizione numerica è stabilita in modo da garantire la presenza nella commissione di almeno un rappresentante per gruppo, fatta salva la possibilità, per i gruppi numericamente più consistenti, di chiedere l'assegnazione di ulteriori consiglieri, anche al fine di assicurare la presenza di entrambi i generi.</p> <p>4. Entro i successivi dieci giorni i gruppi consiliari indicano al Presidente del Consiglio i nominativi</p>

		<p>dei consiglieri designati a fare parte della commissione; in caso di inosservanza dei termini da parte di uno o più gruppi vi provvede il Presidente del Consiglio.</p> <p>5. Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio, la commissione procede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione del proprio Ufficio di presidenza. È eletto presidente il consigliere indicato dalle minoranze che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Il vice presidente e il segretario sono eletti a maggioranza dei voti espressi.</p> <p>6. Al termine dei lavori la commissione d'inchiesta presenta la relazione conclusiva al Consiglio. Sono sempre ammesse relazioni di minoranza. Il Consiglio si esprime attraverso appositi ordini del giorno.</p> <p>7. Le sedute della commissione non sono pubbliche, salvo diversa decisione della commissione stessa.</p> <p>8. Sulla pubblicità degli atti della commissione, dopo la conclusione dell'inchiesta, dispone il Presidente del Consiglio, sentito il presidente della commissione. Sino ad allora gli atti sono riservati ai soli componenti della commissione.</p> <p>8-bis. Qualora i lavori della commissione cessino per qualsiasi causa e non si sia proceduto ai sensi dei commi 6 e 8, i consiglieri regionali possono accedere agli atti della commissione d'inchiesta ai sensi dell'articolo 112, secondo modalità e tempi indicati dagli uffici a supporto della commissione.</p>
		<p style="text-align: center;">Art. 133-bis</p> <p>Adempimenti urgenti ed indifferibili in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale</p> <p>4. Fatti salvi i procedimenti relativi ad atti urgenti e indifferibili, cessa ogni funzione istruttoria, referente, redigente o consultiva delle commissioni consiliari connessa agli altri procedimenti legislativi o amministrativi pendenti. L'attività consultiva prevista dagli articoli 46, 47 e 50 prosegue per i soli atti che la Giunta regionale ha ritenuto rientranti, dandone motivazione, nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 1, lett. b), dello Statuto. L'attività delle commissioni di inchiesta è interrotta.</p>
<p>Marche</p>	<p>Legge Statutaria 8 marzo 2005, n. 1 - Statuto della Regione Marche s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">art. 24 (commissioni speciali e di inchiesta)</p> <p>1. il regolamento interno del consiglio disciplina l'istituzione di commissioni speciali con funzione consultiva, propositiva, di indagine e studio su tematiche di particolare rilevanza, non rientranti nelle competenze delle commissioni consiliari permanenti, definendone composizione e modalità di funzionamento.</p>	<p>Delib. Assemblea legislativa regionale 4 luglio 2017 n. 56 - Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche. s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 132 (Commissioni di inchiesta)</p> <p>1. L'Assemblea può istituire le Commissioni di inchiesta, di cui all'articolo 24 dello Statuto, su richiesta motivata presentata da almeno un terzo dei suoi componenti all'Ufficio di presidenza. L'inchiesta deve comunque riguardare l'attività dell'amministrazione regionale, di enti, agenzie,</p>

	<p>2. il consiglio regionale, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, può disporre l'istituzione di commissioni di inchiesta in materie che interessino la regione.</p> <p>3. le commissioni di inchiesta devono, per quanto possibile, rispecchiare la composizione del consiglio e sono presiedute da un consigliere regionale appartenente alla minoranza.</p> <p>4. l'atto istitutivo della commissione di inchiesta determina l'oggetto, la composizione ed il termine entro il quale la commissione conclude i lavori, che non può eccedere la durata della legislatura.</p> <p>5. il regolamento interno disciplina le modalità per l'istituzione ed il funzionamento delle commissioni di inchiesta.</p>	<p>aziende dipendenti o vigilati o società partecipate dalla Regione.</p> <p>2. L'Ufficio di presidenza, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 1, presenta la proposta di istituzione all'Assemblea unitamente alle proprie valutazioni in ordine alle motivazioni poste alla base della richiesta.</p> <p>3. La proposta di deliberazione è iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea entro trenta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.</p> <p>4. La deliberazione con la quale l'Assemblea istituisce la Commissione di inchiesta deve indicare l'oggetto dell'attività, la composizione e il termine entro il quale la Commissione deve concludere i lavori.</p> <p>5. La composizione della Commissione di inchiesta deve rispecchiare, per quanto possibile, la composizione dell'Assemblea e tenere conto della consistenza numerica dei Gruppi.</p> <p>6. Non possono far parte della Commissione di inchiesta i consiglieri regionali che rivestivano la carica di Presidente della Giunta o di Assessore nel periodo interessato dall'inchiesta.</p> <p>7. Per quanto non diversamente disposto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 23.</p> <p>8. Il Presidente dell'Assemblea convoca la Commissione per la propria costituzione, che ha luogo mediante l'elezione di un Presidente e di un Vicepresidente. La riunione di costituzione deve tenersi entro sette giorni dalla deliberazione di istituzione.</p> <p>9. La Commissione elegge a scrutinio segreto e con unica votazione il Presidente e il Vicepresidente; a tal fine ciascun componente vota un solo nome, deponendo la scheda nell'urna riservata allo schieramento politico della maggioranza o delle minoranze, a seconda della propria appartenenza. Risultano eletti rispettivamente Presidente e Vicepresidente il consigliere delle minoranze e quello della maggioranza che ricevono il maggior numero di voti.</p> <p>10. Immediatamente dopo gli adempimenti di cui al comma 9, la Commissione procede alla nomina dei relatori.</p> <p>11. Per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività delle Commissioni di inchiesta valgono, in quanto applicabili, le norme regolamentari relative alle Commissioni permanenti.</p> <p>12. Alle Commissioni di inchiesta si applicano, altresì, le disposizioni della normativa regionale vigente riguardanti le Commissioni permanenti.</p> <p>13. Al termine dei lavori la Commissione approva la relazione da trasmettere all'Assemblea e può approvare una o più proposte di risoluzione da sottoporre al suo esame. E' sempre ammessa la presentazione di documenti alternativi o integrativi</p>
--	--	---

		<p>da parte dei componenti della Commissione, che sono distribuiti ai consiglieri.</p> <p>14. Nel corso della discussione in Assemblea ciascun consigliere può presentare altre proposte di risoluzione che sono esaminate insieme a quelle presentate dalla Commissione.</p>
Molise	<p>L.R. 18 aprile 2014, n. 10 - Statuto della Regione Molise</p> <p style="text-align: center;">Art. 29</p> <p style="text-align: center;">Le commissioni consiliari.</p> <p>1. Il Consiglio regionale costituisce commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, con le modalità stabilite dal regolamento interno.</p> <p>2. Il Consiglio può istituire commissioni speciali, a carattere temporaneo, per effettuare studi e inchieste nelle materie di competenza regionale e per redigere proposte al Consiglio. Le commissioni di inchiesta sono presiedute da consiglieri di minoranza.</p> <p>3. Le deliberazioni delle commissioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.</p> <p>4. Ai lavori delle commissioni partecipano i rappresentanti della Giunta regionale senza diritto di voto.</p> <p>5. I consiglieri possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni delle quali non sono componenti.</p>	<p>Delib.C.R. 25 marzo 1985, n. 144</p> <p>Regolamento interno dell'assemblea regionale. s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 104</p> <p style="text-align: center;">Nomina e poteri della Commissione</p> <p>Il Consiglio può promuovere inchieste consiliari, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, della Giunta e di ciascun Consigliere Regionale. Tale proposta viene equiparata, agli effetti procedurali, a qualsiasi altra proposta di iniziativa consiliare.</p> <p>Il Consiglio, contestualmente all'approvazione della proposta, delibera l'istituzione di una Commissione d'inchiesta fissando l'oggetto, i limiti ed il termine dell'inchiesta stessa, i poteri della Commissione ed il numero dei componenti. Il Presidente del Consiglio provvede alla nomina dei singoli commissari, su indicazione di ciascun Gruppo Consiliare.</p> <p>La Commissione nomina un Presidente ed un Vicepresidente, può avvalersi dei dipendenti regionali e può richiedere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che vengano disposte missioni fuori sede di propri componenti.</p> <p>In caso di urgenza, può provvedere direttamente il Presidente del Consiglio, che ne da immediata comunicazione all'Ufficio di Presidenza.</p>
Piemonte	<p>Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 - Statuto della Regione Piemonte</p> <p>s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 31</p> <p style="text-align: center;">Commissioni speciali</p> <p>1. Il Consiglio regionale istituisce:</p> <p>a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione;</p> <p>b) Commissioni di inchiesta su materie di interesse pubblico alle quali i titolari degli uffici della Regione, di enti e aziende da essa dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.</p> <p>2. Il Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento delle Commissioni.</p> <p>3. Le Commissioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono presiedute da un Consigliere di minoranza.</p>	<p>Delib. C.R. 24 luglio 2009, n. 269 – 33786</p> <p>Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte.</p> <p>s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 68</p> <p style="text-align: center;">Fatto personale e onorabilità dei Consiglieri</p> <p>3. Quando, nel corso di una discussione, il Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione d'inchiesta, la quale indaghi e giudichi il fondamento dell'accusa.</p> <p>4. Il Presidente assegna alla Commissione di cui al comma 3, un termine per presentare le sue conclusioni che saranno comunicate al Consiglio nella seduta successiva alla presentazione delle conclusioni stesse.</p>

<p>Puglia</p>	<p>L.R. 12 maggio 2004, n. 7 - Statuto della Regione Puglia</p> <p style="text-align: center;">Art. 25</p> <p style="text-align: center;">Organi interni del Consiglio regionale.</p> <p>1. Sono organi interni del Consiglio regionale: Omissis</p> <p>d) le Commissioni consiliari permanenti, di indagine e di inchiesta.</p>	<p>Delib.C.R. 22 dicembre 1988, n. 951 - Regolamento interno del Consiglio regionale s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p>(Commissioni speciali, d'indagine o d'inchiesta)</p> <p>Il Consiglio può sempre deliberare, con la stessa procedura di approvazione delle leggi regionali, la costituzione di Commissioni speciali per l'esame di particolari problemi o disegni di legge e di Commissioni d'indagine o di inchiesta su temi specificatamente delimitati, fissando il numero dei loro componenti, nonché la procedura e i termini dei lavori di tali Commissioni.</p> <p>Tali Commissioni devono essere composte in modo da rispecchiare, per quanto possibile, la proporzione dei Gruppi consiliari.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 31</p> <p style="text-align: center;">Commissioni d'indagine e di inchiesta.</p> <p>1. Il Consiglio regionale può istituire con legge Commissioni d'indagine e di inchiesta per tempo limitato e per oggetti determinati, su materie di interesse regionale.</p> <p>2. La Presidenza delle Commissioni è assegnata a un Consigliere di opposizione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 43</p> <p>(Fatto personale e onorabilità dei Consiglieri)</p> <p>E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale. Al Presidente è lasciato di decidere in proposito.</p> <p>Se il Consigliere insisterà avverso la decisione del Presidente, deciderà il Consiglio senza discussione e per alzata di mano.</p> <p>Quando, nel corso di una discussione, il Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione di inchiesta la quale indaghi e giudichi il fondamento dell'accusa.</p>
<p>Toscana</p>	<p>Statuto regionale 11 febbraio 2005 Statuto della Regione Toscana s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">art. 21 commissioni d'inchiesta</p> <p>1. il consiglio può istituire commissioni d'inchiesta su questioni relative a materie di interesse regionale.</p> <p>2. le commissioni d'inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare, quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri.</p> <p>3. non possono essere attive nello stesso tempo più di due commissioni d'inchiesta istituite senza il voto consiliare.</p> <p>4. i componenti della giunta regionale intervengono alle sedute delle commissioni d'inchiesta quando ne sono richiesti.</p> <p>5. il regolamento interno del consiglio disciplina la nomina, la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento delle commissioni d'inchiesta.</p>	<p>Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 - Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale. s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 61 Commissioni d'inchiesta</p> <p>1. Il Consiglio può istituire, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, indicandone la durata, commissioni di inchiesta su questioni relative a materie di interesse regionale</p> <p>2. Le commissioni di inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare, con deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio, quando ne faccia richiesta un numero di consiglieri di minoranza pari ad almeno un quinto dei componenti del Consiglio. Non possono essere attive allo stesso tempo più di due commissioni istituite senza voto consiliare</p> <p>3. Le commissioni di cui al comma 1, sono composte da un rappresentante per ogni gruppo consiliare. Per ogni votazione, ogni commissario è dotato di voto ponderato corrispondente alla</p>

		<p>consistenza numerica del gruppo di appartenenza, ad eccezione del rappresentante del gruppo misto.</p> <p>4. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive cessa di far parte delle commissioni di cui al comma 1.</p> <p>5. Le commissioni di inchiesta eleggono il proprio ufficio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente e un vicepresidente segretario.</p> <p>6. Le commissioni di inchiesta approvano il programma della loro attività. Se il programma comporta spese per studi, ricerche o consulenze, lo stesso deve essere approvato, per questa parte, anche dall'ufficio di presidenza del Consiglio.</p> <p>7. Le commissioni d'inchiesta si riuniscono in giorni fissi che non coincidono con le sedute delle commissioni permanenti definite dall'ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 34, comma 2.</p> <p>8. Ai lavori delle commissioni di inchiesta è data pubblicità</p> <p>9. La relazione finale approvata dalla commissione di inchiesta e le eventuali relazioni di minoranza sono inserite all'ordine del giorno della seduta del Consiglio su indicazione della conferenza di programmazione dei lavori.</p>
		<p style="text-align: center;">Art. 62</p> <p>Disposizioni applicabili alle commissioni speciali e di inchiesta</p> <p>1. Alle commissioni speciali e di inchiesta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle commissioni permanenti.</p> <p>2. Si procede alla costituzione delle commissioni speciali e di inchiesta anche qualora siano pervenute un numero di designazioni da parte dei gruppi consiliari pari alla metà più uno dei componenti della commissione.</p>
<p>Veneto</p>	<p>Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 – Statuto del Veneto s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 45</p> <p style="text-align: center;">Funzioni d'inchiesta delle commissioni.</p> <p>1. Il Consiglio regionale può affidare a commissioni permanenti il compito di svolgere inchieste sulla gestione amministrativa di competenza regionale, sull'attività e sulla gestione amministrativa degli enti strumentali e degli organismi di diritto pubblico regionali e, in generale, su fatti e situazioni di rilevante interesse regionale.</p> <p>2. In casi eccezionali il Consiglio regionale può istituire commissioni speciali d'inchiesta cui affidare i compiti di cui al comma 1. Con la deliberazione istitutiva sono individuati i compiti, le materie, la composizione della commissione, tenendo conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari e delle modalità di funzionamento stabilite. La presidenza è affidata ad un componente di minoranza.</p>	<p>Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 - Regolamento del Consiglio regionale del Veneto s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 33</p> <p style="text-align: center;">Sedute delle commissioni e loro convocazione.</p> <p>9. Le commissioni, su autorizzazione del Presidente del Consiglio, possono riunirsi fuori della propria sede, quando ciò sia ritenuto necessario od opportuno, per lo svolgimento:</p> <p>a) delle consultazioni previste dallo Statuto, dal Regolamento e dalle leggi;</p> <p>b) delle indagini necessarie per lo svolgimento delle funzioni d'inchiesta previste dall'articolo 45, comma 1, dello Statuto.</p>

		<p style="text-align: center;">Art. 36</p> <p>Commissioni temporanee e speciali d'inchiesta.</p> <p>1. Le commissioni temporanee e le commissioni speciali d'inchiesta, istituite rispettivamente ai sensi degli articoli 43, comma 4, e 45, comma 2, dello Statuto, regolano i propri lavori secondo le modalità previste dal presente capo.</p>
		<p style="text-align: center;">Art. 53</p> <p style="text-align: center;">Funzioni d'inchiesta.</p> <p>1. L'Assemblea può affidare alle commissioni consiliari permanenti funzioni d'inchiesta ai sensi dell'articolo 45, comma 1, dello Statuto, anche su proposta della commissione competente per materia.</p> <p>2. Le commissioni quando procedono a una inchiesta ne predispongono il programma organizzativo e finanziario e lo sottopongono all'approvazione dell'Ufficio di presidenza.</p> <p>3. Le sedute dedicate allo svolgimento dell'inchiesta possono tenersi, quando sia necessario od opportuno, fuori dalla sede del Consiglio regionale.</p> <p>4. I documenti raccolti restano depositati presso la segreteria della commissione, dove ciascun commissario può esaminarli e ottenerne una copia.</p> <p>5. Compiuta l'indagine, la commissione approva una relazione conclusiva. Sono sempre ammesse relazioni di minoranza.</p> <p>6. Le relazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio, il quale ne cura la distribuzione ai consiglieri e, se richiesto dalla commissione, iscrive l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea.</p> <p>7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle commissioni speciali d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 45, comma 2, dello Statuto.</p>